

**CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  
E IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER LA REALIZZAZIONE  
DEL PROGETTO "INTERVENTI DI RIFORESTAZIONE NEL  
COMUNE DI CAMPI BISENZIO" - CUP C81B21016140001.**

L'anno 2022 (duemilaventidue) del mese di ..... il giorno .....

**TRA**

- la **Città metropolitana di Firenze**, con sede in via Cavour 1, 50023 Firenze, partita Iva 01709770489 codice fiscale 80016450480, rappresentata da ..... , nato a ..... il .. il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della Direzione T.P.L, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco metropolitano n. ...., di conferimento dell'incarico dirigenziale, a ciò autorizzata come da deliberazione del Consiglio metropolitano n. .... del .., dichiarata immediatamente eseguibile;

- il **Comune di Campi Bisenzio**, con sede in Piazza Dante n.36, 50013 Campi Bisenzio (FI), partita Iva 00421110487, rappresentato da ....., nato a ..... il .., il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Settore 4 "Programmazione e Gestione del Territorio" ....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. .... del .. di conferimento dell'incarico, a ciò autorizzato come da deliberazione di Consiglio comunale n. .... del .., dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO**

- che l'art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141, disciplina il

finanziamento di un programma sperimentale di riforestazione nelle Città metropolitane;

- che con D.M. 9 ottobre 2020 sono state stabilite le modalità di progettazione delle azioni di riforestazione stabilendo che ciascuna Città metropolitana potesse selezionare fino ad un massimo di cinque proposte da presentare al Ministero per la Transizione Ecologica (di seguito MiTE) e al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico;

- che con decreto prt.0000141 del 13 dicembre 2021 del MiTE, tra le proposte presentate dalla Città metropolitana di Firenze, è stato ammesso a finanziamento il progetto “Interventi di Riforestazione nel Comune di Campi Bisenzio”, da attuarsi nel territorio del Comune di Campi Bisenzio;

- che il suddetto progetto beneficia di un finanziamento pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) previsti dal Decreto 9 ottobre 2020, come da comunicazione del MiTE prot. 0141005 del 16 dicembre 2021;

- che al fine di valorizzare al meglio le iniziative promosse a livello locale, è stato ritenuto opportuno predisporre la presente convenzione tra la Città metropolitana, beneficiaria del finanziamento, e il Comune di Campi Bisenzio, individuato come soggetto attuatore del progetto “Interventi di riforestazione nel Comune di Campi Bisenzio”, da attuarsi nel territorio del Comune di Campi Bisenzio, per definire i rispettivi obblighi e responsabilità;

- che, in analogia a quanto stabilito con nota prot. 95411 del 8/09/2021 dal Presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico in merito a progetti realizzati da altri comuni, è stato espresso parere favorevole alla cooperazione tra gli enti, ferma restando la responsabilità della Città

metropolitana dell'attuazione del progetto;

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del ....., il Comune di Campi Bisenzio ha approvato lo schema della presente convenzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Premesse**

Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del contenuto contrattuale della presente Convenzione.

Per soggetto beneficiario, ai fini della presente convenzione si intende la Città metropolitana di Firenze e per soggetto attuatore il Comune di Campi Bisenzio. Il Comune di Campi Bisenzio sottoscrive la presente convenzione quale soggetto proponente il Progetto.

Sono allegati alla presente convenzione:

- la relazione del progetto;
- il cronoprogramma aggiornato dell'intervento;
- il piano di manutenzione per un periodo di almeno 7 anni dalla realizzazione dell'intervento, con indicazione dei relativi costi.

#### **Art. 2 Oggetto**

La presente Convenzione regola i rapporti e le modalità di cooperazione tra la Città metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto beneficiario, ed il Comune di Campi Bisenzio, in qualità di soggetto attuatore, del Progetto "Interventi di Riforestazione nel Comune di Campi Bisenzio", approvato con Decreto del MiTE n. 141 del 13 dicembre 2021 che forma l'oggetto della presente Convenzione.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 9 del D.M. 09/10/2020 le eventuali

successive variazioni del progetto saranno presentate, su istanza del soggetto attuatore, dalla Città metropolitana di Firenze al MiTE e al Comitato ai seguenti indirizzi di posta elettronica PNA@pec.minambiente.it e comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it. Ferma restando la disponibilità delle risorse economiche finanziate, il Comitato effettua l'istruttoria delle variazioni suddette, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, approva o prescrive i documenti e/o gli impegni da presentare, modificare o aggiornare e il relativo termine, che non deve comunque essere superiore ai quindici giorni. All'esito delle citate istruttorie, il Comitato, entro quindici giorni dal ricevimento delle prescrizioni, trasmette gli esiti al MiTE con propria delibera. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, l'intervento viene defanziato e le risorse sono assegnate al progetto che segue in graduatoria.

### **Art. 3 Referenti**

La Città metropolitana ha nominato quale Referente del Procedimento ..... , Responsabile della direzione T.P.L.. Il Comune di Comune di Campi Bisenzio ha nominato quale Responsabile Unico del procedimento relativo all'esecuzione dell'intervento, ....

### **Art. 4 Entità del finanziamento**

L'importo del finanziamento per l'attuazione dell'intervento è pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La Città metropolitana provvederà a trasferire al Comune di Campi Bisenzio l'importo suddetto, da introitarsi dal Ministero, nel rispetto della tempistica e nelle misure indicate all'art. 7 del D.M. 9 ottobre 2020, e dunque previo

adempimento da parte del Comune a quanto segue:

- comunicazione dell'avvio dei lavori, entro e non oltre il termine del 13 aprile 2022, salvo motivata proroga;
- presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, con produzione di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica;
- la presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

#### **Art. 5 Durata**

La presente Convenzione resta in vigore fino alla conclusione di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziario-contabili previste per la realizzazione del Progetto.

La Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 9 ottobre 2020, svolgerà tutti i controlli necessari sulla realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione secondo la tempistica definita nel cronoprogramma e sull'avvio dei lavori, gli stati di avanzamento e la conclusione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.M. 9 ottobre 2020, la realizzazione dell'intervento deve iniziare entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento (13 dicembre 2021). Ove non sia possibile il rispetto del termine di cui al periodo precedente per ragioni non dipendenti

dal soggetto beneficiario del finanziamento o dal soggetto attuatore, il soggetto beneficiario potrà presentare, su istanza del soggetto attuatore, una sola volta, motivata richiesta di proroga, fermo restando la disponibilità delle risorse economiche assegnate.

In caso di mancato rispetto dei tempi indicati nel comma precedente, in assenza di ragioni oggettive non dipendenti dalla Città metropolitana di Firenze, beneficiaria del finanziamento, l'intervento sarà definanziato e le relative risorse assegnate saranno trasferite alla proposta che segue in graduatoria. In tal caso il Comune di Campi Bisenzio, soggetto attuatore, non avrà nulla a pretendere dal soggetto beneficiario Città metropolitana di Firenze.

#### **Art. 6 Obblighi delle parti**

Il Comune di Campi Bisenzio, quale soggetto attuatore, si impegna ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento nel rispetto del cronoprogramma presentato e approvato, pena la revoca delle risorse ammesse a contributo.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula di un atto negoziale che impegni un terzo all'esecuzione diretta e funzionale dell'intervento in termini certi e coerenti con quelli indicati nel cronoprogramma di intervento, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016. I tempi procedurali potranno essere rimodulati, anche in funzione di eventuali varianti, previa istanza motivata, fermo restando il rispetto del termine di cui all'art. 10, comma 1, lett.a) del D.M. 9 ottobre 2020, dei ventiquattro mesi dalla comunicazione del trasferimento delle risorse di cui all'art.9, comma 1,

salvo eventuali proroghe concesse dal MiTE, per l'ultimazione dell'intervento.

La Città metropolitana di Firenze provvede al controllo anche della corretta esecuzione dell'intervento, rispetto ai piani manutentivi presentati in sede di progetto definitivo, al fine di garantire la tenuta nel tempo delle opere finanziate.

La verifica della fase attuativa del progetto è svolta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

La Città metropolitana di Firenze darà immediata notizia al MiTE ed al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentare di riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento dell'intervento in questione.

La Città metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto beneficiario per la realizzazione dell'intervento, resta comunque responsabile e referente unico del Progetto nei confronti del MiTE e si impegna a:

- fornire attività di supporto e coordinamento al soggetto attuatore nell'iter di approvazione e attuazione dell'intervento;

- ottemperare agli impegni assunti nei confronti del MiTE, per quanto riguarda le attività di monitoraggio e di rendicontazione di risultato e delle spese;

- comunicare al soggetto attuatore le decisioni, l'accettazione delle modifiche e delle prescrizioni adottate e qualsiasi altra informazione

pervenuta dal MiTE;

Il soggetto attuatore collabora con il soggetto beneficiario in quanto coordinatore tecnico e procedurale, al fine di permettere a quest'ultimo di rispettare gli obblighi assunti nei confronti del MiTE e si impegna a:

- i) redigere il progetto esecutivo e dare avvio agli interventi entro quattro mesi dall'ammissione al finanziamento;
- ii) trasmettere preventivamente al soggetto beneficiario, lo schema del bando di affidamento dei lavori o della lettera di invito nel caso di procedure semplificate. Il soggetto beneficiario provvederà al controllo e alla verifica della rispondenza e della conformità di tali schemi alla normativa di riferimento ed a tutte le disposizioni fissate nella presente Convenzione. In particolare dovrà essere data evidenza dell'obbligo da parte della ditta appaltatrice di effettuare la manutenzione delle alberature impiantate per sette anni. Pertanto, in aggiunta alla polizza fidejussoria a garanzia dell'esecuzione dei lavori stipulata a favore del soggetto attuatore, la ditta appaltatrice dovrà stipulare in favore del soggetto beneficiario (che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del sopra citato D.M. 09/10/2020, resta responsabile della corretta esecuzione degli interventi, rispetto ai piani manutentivi presentati in sede di progetto definitivo, al fine di garantire la tenuta nel tempo delle opere finanziate, e provvede ad effettuare gli interventi manutentivi stessi in caso di inerzia o inadempimento del soggetto preposto, ovvero del soggetto attuatore) idonea polizza fidejussoria settennale a garanzia del periodo di manutenzione programmata, di importo pari a quanto stimato nel progetto esecutivo per il servizio di manutenzione per il periodo di 7 anni dell'impianto. L'importo di tale polizza verrà



progressivamente svincolato allo scadere di ogni anno, dietro attestazione da parte del soggetto attuatore di regolare esecuzione del servizio e istanza dello stesso al soggetto beneficiario, che verifica lo stato dell'impianto; in caso di inerzia o inadempimento da parte della ditta appaltatrice o del soggetto attuatore, il soggetto beneficiario provvede all'escussione della polizza e ad effettuare sostitutivamente gli interventi manutentivi;

-realizzare l'intervento specifico di propria competenza, nel rispetto del cronoprogramma e del piano economico-finanziario;

-comunicare al soggetto beneficiario tutte le informazioni e la documentazione finalizzate all'erogazione del finanziamento, nonché le eventuali ulteriori informazioni necessarie in ragione delle peculiari caratteristiche dell'intervento oggetto della presente Convenzione;

-fornire al soggetto beneficiario qualsiasi informazione e documentazione necessaria alle attività di monitoraggio e rendicontazione e uniformare la documentazione secondo le indicazioni fornite dal soggetto beneficiario medesimo;

-consentire tutte le verifiche del soggetto beneficiario;

-fornire al soggetto beneficiario, in caso di contestazione di eventuali violazioni, motivate giustificazioni ed eventuali documenti rilevanti a comprova ed a rimuovere le violazioni stesse;

-restituire, in caso di revoca del finanziamento, le somme eventualmente già trasferite dal soggetto beneficiario, nei tempi e nella modalità previste dal successivo art. 11.

Il Comune di Campi Bisenzio in qualità di soggetto attuatore del progetto si impegna inoltre a:

- comunicare tempestivamente l'avvio dei lavori;
- presentare gli stati di avanzamento dei lavori ed in particolare lo stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, corredato di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica;
- presentare il certificato di regolare esecuzione e l'atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare al Mi.T.E. l'avvio dei lavori, la presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite corredato di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica, la presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

#### **Art. 7 Ammissibilità delle spese**

Il Comune dovrà attenersi al quadro economico relativo all'intervento e al cronoprogramma previsto. Sono da ritenere ammissibili le voci di spesa:

- assunte con procedure coerenti con le norme nazionali, regionali applicabili, in materia di appalti pubblici e in materia fiscale e contabile,
- assunte nel periodo validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti a documenti attestanti la spesa

e i relativi pagamenti effettuati;

- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Il contributo non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori e per contenziosi. Il Comune si impegna a trasmettere alla Città metropolitana tutta la documentazione comprovante le spese, nelle tempistiche coerenti con il cronoprogramma e compatibili per la rendicontazione parziale e definitiva al Ministero.

#### **Art. 8 Monitoraggio e controllo dell'intervento**

La Città metropolitana garantisce il coordinamento degli interventi di riforestazione, finanziati dal Ministero, compreso il progetto "Interventi di Riforestazione nel Comune di Campi Bisenzio" di cui alla presente convenzione tramite ..... , esperto in scienze agro-forestali. Svolge tutti i controlli necessari atti a verificare il rispetto della tempistica e la regolarità delle spese.

Il soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'art. 3 del D.M. 09/10/2020, entro 120 giorni dalla data di ammissione al finanziamento per l'annualità 2021 (13/12/2021) dovrà approvare il progetto esecutivo e iniziare le attività e comunque, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire tutte le eventuali Autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, trasmettendone copia al soggetto beneficiario. Il soggetto beneficiario accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto. Esamina eventuali criticità relative a ritardi nell'acquisizione delle autorizzazioni e/o dei nulla osta ed eventuali proposte di

rimodulazione dell'intervento. Il soggetto attuatore si impegna a garantire:

a) l'audizione del responsabile unico del procedimento dell'intervento per verificare le procedure predisposte per realizzare l'intervento, anche al fine di proporre eventuali modifiche, lo stato di avanzamento, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici;

b) il soddisfacimento di qualsivoglia richiesta per ottenere il chiarimento o la comprova delle informazioni comunicate.

Il soggetto attuatore deve consentire al soggetto beneficiario la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'intervento per l'espletamento delle attività di verifica, nonché deve assicurare qualsivoglia assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

Tali verifiche non sollevano comunque il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

#### **Art. 9 Impegno e liquidazione delle risorse**

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 9 ottobre 2020 si specifica che il finanziamento assegnato all'intervento oggetto della presente convenzione verrà erogato dal Ministero al soggetto beneficiario secondo le seguenti modalità:

- 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori, trasmessa dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;
- 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di

sintesi, nonché la documentazione fotografica, documentazione fornita dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario;

- 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, documentazione trasmessa dal soggetto attuatore al soggetto beneficiario.

La Città metropolitana di Firenze si impegna a riversare al soggetto attuatore le somme ricevute dal Ministero come definite al punto 1, entro 30 giorni dall'avvenuto incasso presso la propria Tesoreria. A tale scopo il soggetto attuatore comunicherà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il conto di Tesoreria su cui accreditare le relative quote.

La Città metropolitana di Firenze verificherà inoltre la regolarità delle spese in occasione dei singoli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL).

#### **Art. 10 Economie.**

Eventuali economie di risorse già erogate, conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e realizzazione dell'intervento sono destinate all'erario e saranno versate dalla Città metropolitana di Firenze nel bilancio dello stato.

Il responsabile unico del procedimento del soggetto attuatore comunica tempestivamente al soggetto beneficiario le economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d'opera nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui.

#### **Art. 11 Revoca del finanziamento**

Il finanziamento concesso può essere oggetto di revoca in caso di:

- mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità della completa realizzazione del progetto operativo di dettaglio entro ventiquattro mesi dalla comunicazione del trasferimento delle risorse, salvo eventuali proroghe concesse dal MiTE;
- totale difformità tra gli interventi realizzati e quelli previsti nel progetto operativo di dettaglio;
- mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente per gli affidamenti degli appalti di lavori, forniture e servizi oggetto di finanziamento;
- richiesta di trasferimento del saldo del finanziamento concesso, a fronte di un avanzamento contabile del progetto operativo di dettaglio inferiore al 100% del costo complessivo del progetto operativo di dettaglio.

La revoca comporterà la restituzione degli importi erogati, con le procedure e le tempistiche che saranno indicate dalla Città metropolitana.

Il Soggetto attuatore dovrà riversare le eventuali risorse già erogate al soggetto beneficiario, Città metropolitana di Firenze, che provvederà al versamento all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite dal MiTE.

Sono fatte salve le spese sostenute alla data della revoca regolarmente contabilizzate dal soggetto attuatore e validate dalla Città metropolitana di Firenze.

Resta a carico del soggetto attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere economico, anche eventualmente richiesto a qualunque titolo da terzi, eccedente rispetto al finanziamento ammesso ed erogato.

### **Art. 12 Rendicontazione delle spese.**

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al MiTE la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria di cui ai precedenti articoli, al fine di verificare il regolare svolgimento del Progetto.

I rendiconti finanziari accompagnati dalle relazioni delle attività svolte devono essere corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, bonifici, ricevute fiscali, ecc.) in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.

Al fine di consentire il rispetto delle modalità di rendicontazione in capo al soggetto beneficiario, il soggetto attuatore dovrà fornire le relazioni periodiche di monitoraggio entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare.

Sono ammissibili le spese disposte a copertura dei costi:

- per la progettazione;
- per le procedure di gara e affidamento dei lavori;
- per la realizzazione dell'intervento;
- per la manutenzione settennale degli impianti arborei.

Il soggetto attuatore si impegna a sottoporre a collaudo, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutti i lavori previsti negli interventi del Progetto, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo n. 50/2016. Al formale affidamento dell'incarico di collaudo provvederà il soggetto attuatore stesso che ne assumerà il relativo onere nell'ambito del quadro economico approvato.

### **Art. 13 Responsabilità esclusiva del soggetto attuatore**

Il soggetto attuatore è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi di propria competenza; conseguentemente la Città metropolitana di Firenze non risponde degli eventuali inadempimenti dell'attuatore alle obbligazioni assunte nei confronti di appaltatori, di concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto e non è responsabile di qualsivoglia eventuale danno che possa derivare dalla realizzazione del Progetto da parte del soggetto attuatore.

Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi, che restano a carico del soggetto attuatore.

#### **Art. 14 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni della presente Convenzione devono essere effettuate mediante PEC da inviarsi ai seguenti indirizzi:

- [cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it](mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it)

- [comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it](mailto:comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it)

Tutte le comunicazioni di cui alla presente Convenzione sono considerate conosciute dal destinatario, rispettivamente dalla data di conferma di ricezione indicata nel rapporto di spedizione.

#### **Art. 15 Trattamento dei dati**

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n.196/2003, come integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, le Parti dichiarano di essere informate circa l'impiego dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione.

#### **Art. 16 Foro competente**



Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Firenze.

#### **Art. 17 Sottoscrizione**

La presente Convenzione è sottoscritta dalle parti in forma digitale e conservata agli atti della Città metropolitana di Firenze e del Comune di Campi Bisenzio.

#### **Art. 18 Disposizioni finali**

Il Comune di Campi Bisenzio, con la firma della presente Convenzione autorizzano la Città metropolitana ad utilizzare e pubblicizzare la documentazione presentata per eventuali pubblicazioni dei risultati degli interventi finanziati, in coerenza con le norme vigenti in materia di trasparenza e tutela della privacy.

L'esecuzione della presente Convenzione è regolata dal Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dal D.M. 9 ottobre 2020 richiamati in premessa, dagli impegni assunti con la presentazione del Progetto, nonché dalle altre norme vigenti riguardanti i rapporti tra pubbliche amministrazioni e i soggetti privati, nonché dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972.

*Città metropolitana di Firenze*

*Comune di Campi Bisenzio*

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografica, il documento informatico è memorizzato digitalmente”.